



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 21/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 521

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6608 del 24/06/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ART.40 L.R.18/85) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ABILITAZIONE PER TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI" ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "DESTA INDUSTRIE SRL" IN SETTINGIANO (CZ)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41.

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii..

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii..

Vista la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria".

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106).

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii..

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii..

Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza.

Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza".

Visto il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò.

Visto il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta.

Visto il D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17.

VISTI altresì:

- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi" in base al D.G.R. n.215 del 13/06/2016;

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e ss.mm.ii. e il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", in particolare l'art. 29, comma 10;

- il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n° 86 del 26 maggio 2009 - "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, modalità di accreditamento, requisiti minimi organizzativi e di funzionamento, modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e, dell'esame finale del titolo accademico rilasciato a seguito di detto esame, ai sensi dell'art. 29, commi 8 e 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- l' accordo n° 165/CSR del 25 luglio 2012, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Standard formativo e professionale del tecnico del restauro di cui all' art. 2 del D.M. del 26 maggio 2009, n° 86", che descrive lo standard professionale e formativo del tecnico di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici in termini di abilità e conoscenze, individuando altresì lo standard di laboratorio e i requisiti dei docenti;

- il decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n° 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n° 92";

- la D.G.R. n° 154 del 23 Giugno 2020, con la quale la Regione Calabria recepisce l'accordo n° 165/CSR del 25 luglio 2012, tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell' Istruzione , dell'Università e della Ricerca , le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - " Disposizioni attuative per la realizzazione di percorsi di formazione professionale per il profilo di tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2 del Decreto del MIBAC n° 86/2009 ";

- la D.G.R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;

- il D.D. n°11010 del 29/10/2020 "emergenza epidemiologica covid 19 indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale (c.d. corsi liberi)";

- Il DPCM del 14/01/2021, relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il DPCM del 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

VISTO il DL 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

VISTA le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Documento della Conferenza delle Regioni n. 21/75/CR2B/COV19 del 28 maggio 2021 e Ordinanza Ministro della Salute 29 maggio 2021.

VISTA l'Ordinanza n. 40 del 31/5/2021 ad oggetto: Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

PREMESSO CHE:

Con D.D. n. 7321/2020 veniva autorizzata l'avvio dell'attività formativa per n. 3 profili professionali di abilitazione per "Tecnico del restauro dei beni culturali" (PFP1, PFP3 E PFP5) per la società di Formazione denominata **DESTA INDUSTRIE S.r.l.** con sede legale in Settingiano (CZ) alla Via Carfellà n. 49;

CONSIDERATO CHE la Società DESTA INDUSTRIE S.r.l. non ha avviato l'attività formativa entro il termine previsto dal DDG n. 7321/2020, ritenendolo pertanto decaduto, ha presentato a mezzo mail pec in data 27/5/2021 nuova istanza di autorizzazione, per l'autorizzazione al profilo professionale di "Tecnico del Restauro dei beni culturali" ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 e DGR n. 154/2020, della durata complessiva di n° 2700 ore, articolata in tre anni della durata di 900 ore.

Il progetto presentato dall' Agenzia formativa **DESTA INDUSTRIE S.R.L** rispetta gli standard formativi stabiliti dalla normativa vigente e articolata secondo i seguenti parametri:

- durata/corso: n. 2700 ore articolata in tre anni della durata di 900 ore;
- numero dei partecipanti: nel numero minimo 11 / massimo 20 unità;
- onere (*rectius, retta*) a carico dei partecipanti: euro 14.400,00;
- requisiti d'accesso: maggiore età e titolo di studio di scuola secondaria di I° grado;
- sede formativa: Via Carfellà n. 49, Settingiano (CZ);
- sotto il profilo strutturale la società DESTA INDUSTRIE S.r.l. con Decreto n. 9001 del 25/07/2019, risulta accreditata provvisoriamente per: **Macrotipologia Formazione Continua** (n. 832 ore) e **Macrotipologia Formazione Superiore** (n. 3328 ore), **numero allievi 20**.
- nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, dare facoltà a codesta agenzia di ammettere direttamente nuovi allievi, con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà (*in ogni caso ed entro i termini di legge consentiti-30gg*) essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

la ripetuta Società ha allegato all'istanza i relativi programmi didattico-formativi, analiticamente indicati con riferimento ai moduli cui si articola il percorso formativo di che trattasi;

la Società Formativa accetta espressamente, nel corso dello svolgimento dell'attività formativa, di sottoporsi al controllo della Regione Calabria e, per essa, delle strutture all'uopo preposte e/o incaricate

per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti alla Regione Calabria, ciò in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;

il Legale Rappresentante della società di formazione ha tra l'altro dichiarato che il dichiarante ed i componenti degli eventuali organi collegiali della Società Formativa rappresentata:

- ◆ *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- ◆ *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

in relazione alla necessaria comunicazione antimafia è stata effettuata richiesta con prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0015935_20210217, per tramite del Servizio Banca Dati nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, in quanto a carico del legale rappresentante e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

Precisato che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 nonché al D.D.11010/2020, al DPCM del 14/01/2021, e al DPCM del 2 marzo 2021, il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, l'Ordinanza n. 40 del 31/5/2021 del Presidente FF della Regione Calabria e sino a nuove disposizioni attuative e/o aggiornamenti e/o integrazioni le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

E' consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di login di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor;

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

E' consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che *"nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*

Puntualizzato che:

è fatto obbligo alla società DESTA INDUSTRIE SRL." di produrre al competente Settore, entro dieci giorni precedenti all'avvio dell'attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- *dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: l'attuazione del corso avverrà presso la sede operativa dell'a società DESTA INDUSTRIE SRL sita nel Comune di Settingiano (CZ) alla Via Carfellà n. 49, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massime consentite (n. 11/20 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative autorizzate presso la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive , alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata";*

- *dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui il Legale rappresentante dell'Ente afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".*
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;

E' fatto altresì obbligo alla società DESTA INDUSTRIE SRL di:

- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento e, che la nomina della Commissione dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";

Dato atto che:

è facoltà della società formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente;

il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

APPROVARE la proposta formativa della società **DESTA INDUSTRIE S.r.L**

AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 ex L.R. n. 18/85, la società "DESTA INDUSTRIE S.r.L" con sede legale e formativa in Settingiano (CZ) alla Via Carfellà n. 49 a svolgere l'edizione di un corso libero di formazione professionale per il profilo di "Tecnico del Restauro dei beni culturali" ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 e DGR n. 154/2020, della durata complessiva di n° 2700 ore.

DARE ATTO che l'azione formativa risulta funzionalmente, economicamente e strutturalmente articolata secondo i seguenti parametri:

- durata/corso: n. 2700 ore articolata in tre anni della durata di 900 ore;
- numero dei partecipanti: nel numero minimo 11 / massimo 20 unità;
- onere (*rectius, retta*) a carico dei partecipanti: euro 14.400,00;
- requisiti d'accesso: maggiore età e titolo di studio di scuola secondaria di I° grado;
- sede formativa: Via Carfellà n. 49, Settingiano (CZ);
- nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, dare facoltà a codesta agenzia di ammettere direttamente nuovi allievi, con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione, che potrà (*in ogni caso ed entro i termini di legge consentiti-30gg*) essere disconosciuta qualora si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.

FARE OBBLIGO alla società DESTA INDUSTRIE S.r.L. che contestualmente all'avvio del corso, dovrà inviare a questo Settore:

- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione e/o dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d'aula per la vidimazione di rito;
- sottoporsi al controllo dell'Amministrazione Regionale da esercitarsi sotto forma di attività ispettive e di vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell'attività formativa
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento e, che la nomina della Commissione dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria

DI STABILIRE CHE:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, nonché al D.D. 11010/2020, e dal DPCM del 14/01/2021 e al DPCM del 2 marzo 2021. "Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19" relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, l'Ordinanza n. 40 del 31/5/2021 del Presidente FF della Regione Calabria e sino a nuove disposizioni attuative e/o aggiornamenti e/o integrazioni le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

PARTE TEORICA:

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor;

PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

DARE ATTO che la società DESTA INDUSTRIE S.r.L. a conclusione dell'intero percorso formativo, sempreché i partecipanti abbiano regolarmente frequentato almeno il 75% del monte ore/corso, rilascerà previo il superamento di un esame finale da svolgersi ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 12/06/2015, un Attestato di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale per "Tecnico del Restauro dei beni culturali".

REVOCARE con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta

DARE ATTO che in relazione alla necessaria comunicazione antimafia è stata effettuata richiesta con prot. n. PR_KRUTG_Ingresso_0015935_20210217, per tramite del Servizio Banca Dati nazionale e che si può procedere all'autorizzazione, in quanto a carico del legale rappresentante e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

DARE ATTO che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici.

RITENERE decaduto il decreto n. 7321/2020 in quanto l'Agenzia formativa non ha avviato l'attività formativa entro il termine di 6 mesi dalla notifica del suddetto atto.

NOTIFICARE, a cura del competente Settore, il presente atto alla società DESTA INDUSTRIE S.r.L. con sede legale e formativa sita in Settingiano (CZ) alla Via Carfellà n. 49.

PROVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PROVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dall'Istruttore

COREA PAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

